

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1607

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PESSINA, AGOGLIATI, ALBERTI CASELLATI, ARCHIUTTI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BARELLI, BASILE, BASSANINI, BATTAGLIA Antonio, BERGAMO, BIANCONI, BOLDI, BONATESTA, BRUTTI Paolo, CANTONI, CARRARA, CICCANTI, CICOLANI, CHIRILLI, COMINCIOLI, CONTESTABILE, COSTA, D'AMBROSIO, DEMASI, DE PAOLI, DE RIGO, D'IPPOLITO, DONATI, EUFEMI, FABBRI, FABRIS, FALCIER, FALOMI, FAVARO, FEDERICI, FERRARA, FIRRARELLO, FORTE, GABURRO, GIRFATTI, GRILLO, GRILLOTTI, GUASTI, GUBETTI, GUZZANTI, IANNUZZI, IERVOLINO, IZZO, LAURO, MAFFIOLI, MAGRI, MAINARDI, MALAN, MANFREDI, MANUNZA, MARANO, MASSUCCO, MELELEO, MENARDI, MINARDO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MONTALBANO, MONTI, MORRA, NESSA, NOCCO, OGNIBENE, PALOMBO, PASINATO, PEDRAZZINI, PELLEGRINO, PERUZZOTTI, PIANETTA, PONZO, RIZZI, ROLLANDIN, SALINI, SCARABOSIO, SCOTTI, SERVELLO, TOGNI, TOMASSINI, TRAVAGLIA, TREDESE, TREMATERRA, VERALDI, VICINI, ZANOLETTI e ZORZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2002

Disciplina del fenomeno del «graffitismo»

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia il fenomeno del *writing*, la modalità dello scrivere armati solo di bombolette *spray* e di fantasia, è in piena espansione: sono almeno trentamila gli utilizzatori dell'aerosol che, in solitario o in gruppo, si spostano nelle città, siglando con scritte e disegni enigmatici muri, facciate di palazzi, carrozze dei treni della ferrovia e della metropolitana, autobus, saracinesche.

Secondo le stime fornite dal comune di Milano, uno dei più duramente colpiti dall'opera dei *writers*, ogni anno sono ben ventimila gli stabili privati da ripulire, per un'area «graffitata» di circa 1.800.000 metri quadrati, cui si aggiungono gli oltre 400 edifici imbrattati di proprietà del comune, per il ripristino dei quali è prevista una spesa di circa 75.000.000 di euro annui. Nel solo capoluogo lombardo, nell'anno 2000, le Ferrovie dello Stato hanno dovuto spendere ben sei miliardi delle vecchie lire per ripulire i treni, spesso imbrattati al punto da impedire qualunque visuale.

Ma i costosi interventi di ripristino testé evidenziati non esauriscono le conseguenze pregiudizievoli dell'opera dei *writers*: le analisi condotte sulla celebre scalinata di Trinità dei Monti a Roma hanno infatti posto in evidenza i guasti gravi e ripetuti prodotti da vernici *spray* indelebili, i cui agenti chimici penetrano in profondità nei marmi e nelle pietre, in particolare nel travertino, così delicato e ricco di porosità.

Quanto premesso dimostra che il *writing* è diventato un problema per tutte le grandi città italiane, che hanno adottato soluzioni diverse, assimilabili solo per un dato negativo: l'essersi dimostrate del tutto inidonee ad arginare il fenomeno in esame.

A questo punto l'intervento del legislatore appare improcrastinabile: suo è il compito di dettare regole chiare, che perseguano l'obiettivo di bilanciare i due opposti interessi coinvolti nella fattispecie in esame: da un lato, quello della collettività alla tutela dei propri beni da indebiti deturpamenti; dall'altro, quello dei singoli *writers* a non vedersi privare della libertà di esprimersi attraverso questa nuova forma di manifestazione artistica, che oltreoceano ha decretato il successo di indiscussi talenti contemporanei, quali Jean-Michel Basquiat e Keith Haring.

Il presente disegno di legge si propone proprio di perseguire l'obiettivo di temperamento di interessi appena indicato: e così, accanto alla previsione di appositi spazi riservati all'opera dei *writers*, liberi di esprimere il proprio talento creativo senza incorrere in sanzioni, viene anche modificato l'articolo 639 del codice penale, nel segno di un inasprimento del trattamento sanzionatorio ivi contemplato, nella convinzione che ciò costituisca un idoneo deterrente per coloro che continuano ad imbrattare beni altrui non compresi nelle aree all'uopo destinate.

Per questa via, preso atto del fallimento dei provvedimenti amministrativi finora adottati dalle diverse città italiane (dimostratisi - come visto - in tutto inidonei a risolvere l'emergenza *writing*), si è scelta la strada del potenziamento della tutela penalistica oggi offerta dall'articolo 639 del codice penale, attraverso la soppressione del regime di procedibilità a querela di parte, e attraverso l'adeguamento dell'entità delle sanzioni alla gravità del danno inflitto dai trasgressori al patrimonio dei singoli e della collettività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizione)

1. La presente legge regola il fenomeno del graffitismo.

2. Ai fini della presente legge per graffitismo si intendono sigle, scritte e disegni, realizzati mediante vernici su beni mobili ed immobili, pubblici e privati, anche d'interesse storico ed artistico.

Art. 2.

(Individuazione degli spazi riservati agli artisti di strada)

1. Gli enti locali individuano, nell'ambito della propria competenza territoriale, spazi atti a consentire la piena e libera espressione degli «artisti di strada».

2. Ciascuna regione bandisce, con cadenza biennale, un concorso a premi per individuare l'artista o il gruppo di artisti che abbiano creato nuove forme pittoriche impiegando tecniche e stili innovativi.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni nominano le commissioni esaminatrici, ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 2, composte da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, scelti tra esperti d'arte.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 639 del codice penale)

1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 639. - *(Deturpamento e imbrattamento di cose altrui)*. - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito con la multa fino a 3.000 euro.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate, ovvero su immobili, si applica la pena della reclusione fino ad un anno e della multa fino a 10.000 euro.

Per i reati di cui al presente articolo si procede d'ufficio».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1e 2 della presente legge è a carico del bilancio delle regioni.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.